

STATUTO

F.B.F. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SA VIA ANIELLO CALIFANO 9

Numero REA: SA - 484297

Codice fiscale: 05923770654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO " A " DELL'ATTO DI REPERTORIO N. 9143 E RACCOLTA N. 5250	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"F.B.F. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Titolo I	
	Denominazione - sede - durata	
	Articolo 1	
	E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione	
	"F.B.F. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, dai patti	
	espressi nei regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché dalle norme in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	In particolare, alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative	
	sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al	
	settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei	
	soci lavoratori;	
	2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto	
	organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del	
	d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile	
	relative alle società cooperative;	
	4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in	
	quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata).	
	Articolo 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Sant'Egidio del Monte Albino (SA).	

	Titolo II	
	Scopo e oggetto	
	Articolo 3	
	La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett.a) e b), della legge 8	
	novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione	
	umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale	
	nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o	
	ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e	
	disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto	
	con gli enti pubblici.	
	La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo",	
	così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del	
	Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/1992, e	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale	
	inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi	
	comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà necessariamente svolta	
	in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più	
	adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto	
	negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la	
	Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale	
	partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali,	
	economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena	

	integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.	
	La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi	
	e per gli effetti art. 2511 e ss. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti	
	attività:	
	- Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della legge 381/91:	
	1) attività di assistenza socio sanitaria anche domiciliare, compresa la gestione di	
	centri diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il	
	recupero di persone socialmente svantaggiate: invalidi fisici, psichici e sensoriali;	
	agli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in trattamento psichiatrico; ai	
	tossicodipendenti; agli alcolisti; ai minori; ai minori in età lavorativa in situazione di	
	difficoltà familiare; ai condannati ammessi alle pene alternative; alle persone in	
	situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere e natura; alle	
	persone affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale di qualsivoglia	
	tipo ed entità; alle persone svantaggiate appartenenti alle aree della devianza e	
	della emarginazione giovanile ed adulta; ai lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art.	
	2, comma 2, lett.a) e b), della legge 13 giugno 2006, n. 118;	
	2) la gestione di case famiglie, di asili nido e micro nidi, case di riposo e di cura,	
	centri di accoglienza diurni e residenziali per minori, disabili, donne in difficoltà	
	socio economica ed abusate, gestione di centri, hotel ed appartamenti per	
	immigrati e le loro famiglie, di appartamenti protetti, di residenze, centri di	
	aggregazione, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di centri crisi e di	
	qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i	
	programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla	
	socializzazione;	
	3) la realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un progetto	

	individualizzato che prevede: fasi; obiettivi per ciascuna fase; contenuti; tempi;	
	attività; persone coinvolte; partecipazione della famiglia e di altre persone;	
	4) la partecipazione dei familiari e dei soggetti direttamente o indirettamente	
	interessati ad attività ed iniziative del settore ad incontri periodici di informazione	
	sulle problematiche suddette, ad interventi mirati all'insegnamento di competenze e	
	di abilità per la gestione delle difficoltà e la soluzione di problemi, ad incontri	
	periodici di sostegno psicosociale, ad organizzazione di gruppi di auto e di mutuo	
	aiuto;	
	5) la formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla valorizzazione delle loro	
	potenzialità;	
	6) l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la partecipazione e la	
	responsabilizzazione delle famiglie nel lavoro di organizzazione e di gestione delle	
	attività e delle iniziative;	
	7) attività di animazione e iniziative ricreative, culturali , sportive, l'organizzazione	
	e la realizzazione di attività socio-terapiche (feste, gite, organizzazione e	
	partecipazione ad iniziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio di ogni genere	
	e tipo (pittura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica, teatro ed altre	
	attività manuali e pratiche), di ludoteche e di cineforum, che favoriscano la	
	socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria e la crescita personale;	
	8) la realizzazione di attività e l'erogazione di servizi domiciliari di assistenza, di	
	sostegno e di riabilitazione;	
	9) l'organizzazione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca, di	
	aggiornamento, di consulenza, di formazione, di supervisione e di quant'altro utile	
	ad una maggiore formazione degli operatori del settore;	
	10) l'attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità al fine di renderla	

	più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno, di svantaggio e di emarginazione;	
	11) l'attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore	
	delle persone deboli e/o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	12) la realizzazione di attività e di iniziative nel campo assistenziale, sanitario,	
	culturale, educativo, formativo, lavorativo, sportivo e del tempo libero;	
	13) la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa formativa in conformità con	
	le norme Comunitarie, Nazionali, Regionali e Provinciali in tema di formazione	
	professionale;	
	14) l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento sociale, di assistenza,	
	terapeutici, di riabilitazione, di risocializzazione, di partecipazione sociale, mediante	
	convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni altro tipo di rapporto con	
	le strutture pubbliche e private;	
	15) la pubblicazione di materiali informativi e formativi, utili alla diffusione di	
	conoscenze sulle tematiche sociali;	
	16) l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e	
	grado, ivi compresi gli asilo nido;	
	17) attività educative, formative, di laboratori, di supporto scolastico ed	
	extrascolastico per minori ed adulti destinatari in particolare extracomunitari;	
	18) attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro	
	supporto logistico, quali mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari	
	dello scopo sociale;	
	19) l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere	
	domiciliare oppure realizzata presso centri appositamente allestiti o messi a	
	disposizione da enti pubblici o privati;	

	20) l'attività di ricerca, di organizzazione di convegni, di seminari di studio, di	
	spettacoli, di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui	
	problemi di persone o gruppi culturalmente svantaggiati, e relativi servizi di	
	ristorazione;	
	21) la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative che possono promuovere la	
	"formazione della persona", privilegiando quelle che possano favorire	
	maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che	
	comunque rispondano ai bisogni della comunità;	
	22) gestione di fattorie didattiche, con relativa attività di ristorazione, allevamento	
	animali, coltivazione ortaggi, verdure e frutta, produzione di olio, formaggi, vino ,	
	marmellate, miele, ecc.;	
	23) attività di collaborazione con associazioni che operano nel settore	
	socio-sanitario ed educativo;	
	24) attività di mediazione familiare, penale minorile, sociale e culturale;	
	25) attività di turismo sociale;	
	26) gestione di un centro per anziani, diurno e notturno, con attività ricreative,	
	sportive, assistenza medica, ippoterapia.	
	- Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge n. 381/91:	
	- l'attività di facchinaggio, svolta anche con l'ausilio di mezzi meccanici;	
	- il trasporto in generale di merci e prodotti vari;	
	- insacco, pesatura, legatura, accatastamento, pressatura, selezione e cernita di	
	prodotti agricoli, di imballaggio e di merci varie;	
	- l'attività di trasferimento, movimentazione, etichettaggio ed imballaggio di merci;	
	- la pulizia di magazzini, piazzali, uffici, abitazioni, palazzi e di ogni altro luogo;	
	- disinfezione, derattizzazione e sanificazione;	

	- attività di spazzamento e lavaggio cassonetti;	
	- l'assunzione in appalto, da enti pubblici e privati, di lavori di pulizia generale e	
	speciale, la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani;	
	- la prestazione di servizi portuali quali: la marcatura, il conteggio e la cernita delle	
	merci, ossia la registrazione delle merci movimentate, in ambito portuale,	
	individuazione del quantitativo e della tipologia delle merci movimentate, nonché	
	delle merci da imbarcare o consegnare al ricevitore, con predisposizione della	
	documentazione accompagnatoria necessaria;	
	- la pulizia delle merci e il ricondizionamento dei colli;	
	- il controllo merceologico mirato alla verifica che la merce non sia affetta da vizi	
	e/o difetti;	
	- prestazione di servizi di guardiana, portierato, di custodia e di sorveglianza;	
	- la manutenzione, riparazione e installazione di macchine, macchinari ed	
	attrezzature industriali, comprese per il sollevamento ed il trasporto cose;	
	- lavori di carpenteria metallica e meccanica, anche presso terzi, su materiali di	
	qualsiasi genere, compresi quelli non metallici;	
	- la progettazione, l'elaborazione, la realizzazione di parti speciali, sia strutturali che	
	di arredo, per carrozze ferroviarie e per ogni altro tipo di mezzo di trasporto, anche	
	mediante l'impiego di materiali speciali, compresi quelli non metallici.	
	Viene espressamente precisato dai costituenti che:	
	a) le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando	
	razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le	
	capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro	
	di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto	
	avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità	

	Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti;	
	b) conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le attività riconducibili	
	all'art.1, comma uno, lettera b), della legge 381/91 potranno essere effettivamente	
	esercitate dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione, ad opera	
	della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte	
	normativa sopra citata, ai fini della qualificazione di una società cooperativa come	
	"cooperativa sociale" di tipo B (le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma uno,	
	della legge 381/91 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della	
	cooperativa).	
	La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e	
	privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando	
	rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla	
	formazione di consorzi di integrazione operativa.	
	Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di	
	professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di	
	detti professionisti.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie,	
	commerciali, creditizie ed altre, ritenute necessarie e utili dall'Organo	
	amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse	
	dalle cooperative o imprese di qualsiasi natura aventi oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consorziate servizi tecnici	
	amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing, effettuare	
	versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto di futuri aumenti di	

	capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o a	
	copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista dalla	
	legge in materia.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le	
	seguenti condizioni:	
	a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno	
	tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a	
	realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative	
	sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;	
	b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta	
	separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta	
	applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento	
	espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge 381/91.	
	c) La società cooperativa potrà operare anche con terzi.	
	Articolo 4	
	La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).	
	Titolo III - Soci	
	Articolo 5	
	5.1. Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo stabilito per legge.	
	5.2. Possono essere soci operatori:	
	a) — le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni (eventualmente: legalmente	
	capaci di agire, residenti nella Provincia di), che devono costituire almeno il	
	trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica	

	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire,	
	(eventualmente: residenti nella Provincia di), e che abbiano una capacità	
	professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che	
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;	
	c) — le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie	
	previste nell'oggetto sociale, in qualità di “soci utenti” della cooperativa;	
	d) — i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a	
	prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	Nel caso di cooperativa s.p.a., o di cooperativa s.r.l. con almeno nove soci:	
	e) — le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai	
	sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed	
	e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	
	5.3. Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi	
	fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i	
	soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età	
	lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli	
	istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla	
	detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975	
	n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i	
	soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta	

	del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della	
	sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la	
	commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della	
	società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal	
	presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per	
	ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento	
	di diritto della società.	
	5.4. I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la	
	società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento	
	mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.	
	Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che	
	ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la	
	necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere	
	contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini,	
	diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.	
	Articolo 6	
	La persona fisica che intende diventare socio della cooperativa deve presentare	
	domanda all'organo amministrativo.	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, decide l'organo	
	amministrativo con l'obbligo di precisare per iscritto il motivo dell'eventuale diniego,	
	da comunicare all'interessato entro il termine di trenta dal ricevimento della	
	domanda.	

	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota, che potrà essere	
	versato in unica soluzione ovvero nel seguente modo:	
	- almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	- il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota, una somma da	
	determinarsi dall'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dell'ultimo bilancio approvato.	
	Articolo 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In tutti questi casi spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi	
	che, a norma del presente statuto e della legge, legittimo il recesso, ed a	
	provvedere in conseguenza, nell'interesse della società.	
	Articolo 8	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo Amministrativo può escludere il	
	socio:	
	a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione o sia stato interdetto, inabilitato fallito	
	e non riabilitato;	
	b) che in qualunque modo, con colpa o dolo, arrechi grave danno alla società;	
	c) che, senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo amministrativo, prenda	
	parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o	
	concorrenti con quelli della cooperativa;	
	d) che, non osservando le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento,	
	commetta gravi inadempienze degli obblighi sociali;	

	e) che, senza giustificati motivi, non adempia, nei tempi prescritti e con le modalità	
	convenute ad obblighi di particolare rilievo e gravità, assunti a qualsiasi titolo nei	
	confronti della cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota	
	sottoscritta.	
	In questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera	
	raccomandata, a regolarizzare la sua posizione con i pagamenti e l'esclusione può	
	essere pronunciata soltanto dopo che siano decorsi due mesi dal detto invito e	
	sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	Articolo 9	
	Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 7 ed 8	
	devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata dall'interessato, il quale	
	potrà ricorrere all'Arbitrato disciplinato dal successivo articolo 30. Il ricorso va	
	presentato, a pena di decadenza, con lettera raccomandata entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della deliberazione. Esso non ha effetto sospensivo.	
	Articolo 10	
	Nel caso di decesso del socio il rapporto associativo sarà interrotto di diritto e la	
	relativa quota sarà liquidata, ove ne facciano espressa domanda entro e non oltre	
	sei mesi dal decesso, ai legittimi eredi del <i>de cuius</i> .	
	Articolo 11	
	Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto solo	
	al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma	
	risultante dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di	
	decadenza entro mesi sei dalla causa che ha determinato il diritto al rimborso.	

	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o	
	legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale.	
	I soci receduti od esclusi rispondono, verso la società, del pagamento dei	
	conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	sono avvenuti.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli	
	eredi o i legatari del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 12 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla	
	quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:	
	1. la retribuzione corrisposta ai soci;	
	2. la qualifica professionale dei soci;	
	3. le necessità della gestione della cooperativa;	
	4. i piani strategici della cooperativa;	
	5. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	

	Titolo V	
	Capitale sociale - Patrimonio sociale - Quote	
	Articolo 13	
	Il capitale della società è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del	
	valore nominale ciascuna di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Possono	
	essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dai conferimenti dei soci;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da tutte le ulteriori riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.	
	Le riserve, in qualunque modo formatesi, non possono essere distribuite nè	
	durante l'esistenza della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento come previsto	
	dall'art.2514, lett. c).	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta	
	a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi	
	di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la	
	qualifica di soci	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1,	
	lett. b) del codice civile, è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi.	
	Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.	
	Articolo 14	
	Le quote sociali non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o ad altro	

	vincolo con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per gli	
	eventuali possessori di quote di partecipazione della cooperativa.	
	Titolo V	
	Esercizio sociale - bilancio	
	Articolo 15	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio, previo esatto inventario, e della documentazione informativa prevista	
	dalla normativa vigente.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	cod. civ. come richiamato dall'art. 2478-bis del cod. civ.	
	Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati nel rispetto dei	
	principi della mutualità prevalente di cui all'art.2514 C.C.:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) un eventuale dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2514,	
	comma 1, lett. a) del codice civile;	
	d) un dividendo ai soci sovventori o ai possessori di eventuali strumenti finanziari in	
	misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi	

	spettanti ai soci cooperatori;	
	e) l'eventuale ulteriore rimanenza ad un fondo di riserva per investimenti.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione dei	
	ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei	
	ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità del lavoro	
	prestato; nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà valersi	
	delle facoltà previste dall'articolo 2545 sexies c.c.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale sarà	
	obbligatoriamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO VI	
	Organi sociali	
	Articolo 16	
	Sono organi della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio Sindacale.	
	Articolo 17	
	Dell'assemblea dei soci	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i casi di legge nei quali	
	la convocazione sia riservata ad altri, anche in luogo diverso dalla sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda	
	scritta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del	

	capitale sociale.	
	In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla	
	richiesta.	
	L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita ai soci ovvero con	
	altri mezzi, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, consegna a mani, telex,	
	telefax, P.E.C., posta elettronica ordinaria ai recapiti e/o all'indirizzo e-mail dei soci	
	quali risultanti dai libri sociali, inviati ai soci almeno otto giorni prima della data	
	fissata per l'adunanza; la comunicazione deve contenere in ogni caso, oltre	
	all'indicazione dell'ora, giorno e luogo (anche in luogo diverso dalla sede purchè in	
	Italia) della prima convocazione, anche l'indicazione della data della seconda	
	convocazione che potrà tenersi sin dal giorno successivo a quello stabilito per la	
	prima.	
	In mancanza delle dette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita,	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	intervenuti o siano stati informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci	
	effettivi ove nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto	
	all'ordine del giorno.	
	Articolo 18	
	L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare quando: in prima	
	convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la	
	maggioranza dei soci stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o	
	rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento	

	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua	
	trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni	
	dovranno essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.	
	Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento dell'oggetto sociale i soci	
	assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di	
	recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti	
	all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti	
	non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro	
	delle Imprese.	
	Articolo 19	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea ma non potranno mai	
	essere segrete.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.	
	I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da altri soci	
	mediante delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.	
	Articolo 20	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua	
	assenza dalla persona designata dall'assemblea.	
	La nomina del segretario, anche non socio è fatta dall'assemblea su proposta del	

	Presidente e non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario o dal Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Articolo 21	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o	
	più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	La carica è gratuita, salvo eventuali rimborsi di spese documentate. Per la nomina	
	del Consiglio di Amministrazione si applicano comunque le disposizioni dell'art.	
	2542 c.c. In particolare, ai sensi dell'articolo 2383, comma 2, del codice civile,	
	come richiamato (per le cooperative di cui all'art. 2519, comma 2, del codice civile)	
	dall'art. 2542, comma 2 del codice civile, gli amministratori non possono essere	
	nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica. Essi sono rieleggibili.	
	I consiglieri eleggono tra i loro membri il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Articolo 22	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo	
	riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di telegramma, telex, telefax, posta elettronica,	
	comunicazioni consegnate a mano, in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi,	
	ove nominati, ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi	
	di urgenza per i quali è ammesso il minor termine di un giorno.	

	Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in videoconferenza o	
	teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere	
	identificato da tutti gli altri, che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale	
	nella trattazione degli argomenti esaminati nonchè possa ricevere, esaminare,	
	trasmettere documenti. Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.	
	Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità	
	prevale il voto di chi presiede.	
	Articolo 23	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta	
	eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell'assemblea.	
	Può, pertanto, e a puro titolo esemplificativo:	
	- provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;	
	- redigere il bilancio;	
	- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	- deliberare sull'ammissioni, recesso, esclusione dei soci;	
	- dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi	
	federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai	
	terzi;	
	- concedere, postergare o cancellare ipoteche;	

	- compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti	
	la società.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori e comitati tecnici anche fra	
	estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	Articolo 24	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione il quale potrà con la sua firma riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva sia passiva,	
	avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di	
	giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente, se nominato.	
	L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a	
	procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia	
	singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.	
	Articolo 25	
	Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori,	
	quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata	
	dal Collegio Sindacale ove nominato; gli amministratori così nominati restano in	
	carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli	
	amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè	
	provveda alla elezione dei sostituti. La scadenza della carica degli amministratori	
	così nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.	
	Articolo 26	

	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. Il Presidente	
	del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Articolo 27	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di	
	revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione	
	per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in	
	un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, comma 3 del codice civile,	
	l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia	
	nominato.	
	Titolo VII	
	Disposizioni generali e finali	
	Articolo 28	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della società sarà disciplinato da un	
	regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea dei soci. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti le	

	modalità di funzionamento della cooperativa in funzione dello scambio mutualistico	
	che si intende conseguire, i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo, se	
	nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché le	
	mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società o dei soci	
	lavoratori della cooperativa.	
	Articolo 29	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza	
	stabilita nell'art.17, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci e dei dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, il tutto nel rispetto di quanto previsto	
	dall'articolo 2514, comma 1, lett. d) del codice civile. Le clausole mutualistiche di	
	cui agli articoli art.13 e 15, e del presente articolo sono inderogabili.	
	Articolo 30	
	Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che	
	abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà	
	essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori	
	Commercialisti del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla	
	nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in	
	cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà	
	richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha	

	sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge. Resta	
	fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro	
	vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse	
	decisioni dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003,	
	n.5.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata	
	con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.	
	Articolo 31	
	Norme di coordinamento	
	Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di	
	legge sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente anche	
	agli effetti tributari.	
	Firmato in originale: CHESSA Federico - CHESSA Osvaldo Cosimo - SARNO Luigi	
	- dottor Carmine FERRENTINO Notaio; impronta del Sigillo	

27 di 27